

TI_GERICHTE 14.2024.154 vom 21. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.154

FR: TI_GERICHTE 14.2024.154 du 21 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2024.154 del 21 marzo 2025

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta comunale. Precetto esecutivo notificato durante le ferie esecutive. Rappresentanza. Procura. Diritto di essere sentite delle parti

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni prodotte dall'istante sono passate in giudicato sicché costituiscono un valido titolo di rigetto per l'imposta comunale 2022, le spese di diffida e gl'interessi di mora. Ha d'altronde constatato che diversi tentativi di notifica del precetto esecutivo in via postale, anche attraverso una "distribuzione speciale", sono andati a vuoto, perché l'escusso non l'ha ritirato, sicché è stato necessario, il 17 luglio 2024, pubblicarlo nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

E. 4

Nel reclamo RE 1 sostiene che il precetto esecutivo è "nullo, da annullare o inadempibile" poiché gli è stato notificato durante le ferie esecutive (art. 56 LEF), ciò che vale sia per i tre tentativi per posta (durante le ferie pasquali), sia per la pubblicazione nel FUSC (durante le ferie estive).

E. 4.1

Secondo consolidata giurisprudenza, invero, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è né nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; Schmid / Bauer in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 51 ad art. 56 LEF). Detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l'inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2024.1 del 27 marzo 2024 pag. 2 con rinvii).

E. 4.2

La censura del reclamante è quindi infondata e per di più senza interesse, siccome egli non ha subito alcun pregiudizio, dal momento che ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 19 luglio 2024 (nello stesso senso la citata 15.2024.1, pag. 2).

E. 5

RE 1 ribadisce poi che l'istanza di rigetto andava dichiarata irricevibile d'ufficio (art. 60 CPC) per "manifesta incapacità processuale del firmatario" (art. 68 e 130 CPC), perché firmata da un unico rappresentante del Comune, la cui firma non è né verificata né

verificabile con certezza, siccome il nominativo indicato non ne chiarisce l'identità personale. D'altronde, egli censura il fatto che la procura data dal Municipio l'11 maggio 2021 in particolare a Danilo Sala è "vetusta, non attuale", è prodotta solo in copia e su carta non intestata e non specifica se è collettiva o singola, mentre a suo dire la sottoscrizione di atti a nome dell'autorità comunale necessita sempre due firme valide.

E. 5.1

In realtà l'identità personale del firmatario dell'istanza di rigetto è immediatamente riconoscibile poiché in calce il nominativo "D. Sala" è indicato sotto la dicitura "Ufficio Contribuzioni" con la firma e il timbro dell'Ufficio contribuzioni di Lugano. Il nome di Danilo Sala figura poi nella procura prodotta con l'istanza (doc. E) e nella stessa egli è indicato come "Responsabile del Servizio contribuzioni". Non vi è dunque motivo di dubitare che l'istanza di rigetto è stata firmata da un valido rappresentante del Comune di Lugano.

E. 5.2

La procura agli atti (doc. E), d'altronde, non menziona l'esigenza di una doppia firma. E il reclamante non cita la fonte legale dalla quale si dedurrebbe che sarebbero invece sempre necessarie due firme valide, sicché l'istanza di rigetto avrebbe dovuto essere firmata da due rappresentanti del Municipio. L'art. 9 cpv. 4 della legge organica comunale (LOC, RL 181.100) prevede invero che il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il munici pio a delegare in particolare ai funzionari dell'amministrazione competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio. Giusta l'art. 62 bis del Regolamento comunale della città di Lugano del 14 marzo 1989 (n. 1.1.1) le competenze delegate dal Municipio sono stabilite tramite ordinanza municipale, segnatamente dall'ordinanza municipale sulle deleghe operative dell'11 novembre 2021 (n. 1.1.6) che prevede in materia di contribuzioni la delega di rappresentanza – inclusa la sottoscrizione d'istanze – per relazioni con autorità amministrative, esecutive e giudiziarie in prima battuta al "Responsabile contribuzioni" (n. 2.33). Bastava quindi la firma del solo responsabile del Servizio contribuzioni, vale a dire di Danilo Sala.

E. 5.3

Ove il primo giudice non abbia avuto dubbi sulla validità della procura, spetta al reclamante spiegare perché egli avrebbe ecceduto il proprio potere d'apprezzamento nel rinunciare a richiedere una procura attuale e più circostanziata di quella agli atti, pena l'ineammissibilità del reclamo (sentenza della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020, consid. 4). Nella fattispecie il reclamante non adduce alcun motivo per cui la procura agli atti non rispecchierebbe la situazione attuale, che come già rilevato risulta anche direttamente dal diritto comunale (sopra consid. 5.2). 5.4 RE 1 disconosce inoltre che nella procedura civile i documenti possono in linea di massima essere prodotti in copia e solo in caso di dubbio sull'autenticità del titolo il giudice o la controparte possono esigere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 5.4). Nel caso di specie, anche se la procura non è redatta su carta intestata, vi è apposto il timbro ufficiale del Municipio e la stessa, comunque sia, è conforme al diritto comunale (sopra consid. 5.2).

E. 5.5

A fronte dell'inconsistenza delle contestazioni meramente formaliste e speculative mosse dal convenuto, non si può seriamente rimproverare al primo giudice di non avere avuto

dubbi sulla validità della procura prodotta dal rappresentante dell'istante. In definitiva la censura è priva di pregio.

E. 6

Il reclamante si duole che la replica di prima sede è firmata da "R. Leoni", il quale non compare sulla procura. Lamenta pure che l'istante l'ha inoltrata tardivamente, ossia diciotto giorni dopo la fissazione del termine, e ch'essa non gli è stata trasmessa subito, ma solamente due mesi dopo, insieme alla decisione impugnata.

E. 6.1

La replica è firmata anche da "D. Sala", che come visto dispone al riguardo di un diritto di firma individuale (sopra consid. 5.2). La doglianza è pertanto infondata.

E. 6.2

Stante il diritto di essere sentite delle parti (art. 53 CPC), il Giudice di pace avrebbe dovuto trasmettere la replica al convenuto prima di notificare la decisione impugnata e, siccome aveva assegnato un termine all'istante per presentare un'eventuale replica, per parità di trattamento avrebbe dovuto impartire al convenuto un termine per formulare un'eventuale duplica (sentenza della CEF 14.2019.174 del 30 settembre 2019 consid. 1.3/a e 1.3/d).

E. 6.2.1

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito, perlomeno ove sia ravvisabile l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4A_641/2023 del 1

E. 6.2.2

Nel caso in esame, RE 1 non indica quali motivi suscettibili di cambiare l'esito del giudizio impugnato avrebbe potuto far valere con la duplica. Egli in particolare non espone alcuna ragione per cui le decisioni prodotte dall'istante non dovrebbero essere considerate validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione, limitandosi a sollevare le censure formali già esaminate. Non si giustifica pertanto di annullare la sentenza impugnata neppure per l'inosservanza dell'art. 53 CPC in prima sede. In definitiva, il reclamo va di conseguenza respinto.

E. 7

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'274.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – Comune di Lugano, Ufficio contribuzioni, Via della Posta 8,

Lugano. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.